



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3119 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Norme per la gestione unitaria del personale regionale"  
( Reg.Gen.n.254)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Sorrentino, Scala, Oliviero, Buono, Silvestro, Sommesse, Ferraro,  
Marrazzo P., Amato, Ronghi, Grimaldi, Nocera.  
Depositata in data 2 Aprile 2007

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame;**

**II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 APR. 2007**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di legge*

*“Norme per la gestione unitaria del personale regionale”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Sorrentino, Scala, Oliviero, Buono, Silvestro,  
Sommese, Ferraro, Marrazzo P., Amato, Ronghi, Grimaldi, Nocera.*

*Ruolo Generale n. 254*



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE

Il Consiglio regionale nella seduta del giorno 30/12/06 ha approvato l'art. 19 della legge regionale n.1 del 19 gennaio 2007, pubblicata sul BURC n.7 del 22/01/07.

Il suddetto art. 19 denominato: "Reinquadramento del personale" riguarda una parte del personale regionale e riconosce, ai soli fini giuridici, il servizio prestato presso gli Enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali.

Al fine di evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti regionali, occorre:

**- applicare il comma 1 al personale ex art. 36 e 37 della L.R. n.11/74;**

**- riconoscere l'anzianità giuridica di servizio prestato presso gli Enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali, a tutto il personale regionale interessato.**

Il disegno di legge ripristina le condizioni di equità e trasparenza nella gestione del personale che deve essere unitaria.

Con l'art.1 della seguente proposta di legge viene.

A) esteso il comma 1 dell'art.19 della L.R.n.1/2007 al personale ex art. 36 e 37 della L.R. n.

11/74;

B) riconosciuta l'anzianità giuridica del servizio prestato presso gli Enti di provenienza al personale ex L.R. n.57/85 - ex legge n. 285/ 77 - ex LL.RR. n.32/84 - n.14/91 - n.8/2000 - n.2/2001,

ed altre leggi, così come stabilito dal comma 2 dello stesso art.19 - L.R.n.1/07 per il personale ex L. 730.

Per non gravare sui bilanci regionali, gli eventuali benefici economici non sono retroattivi rispetto ai riconoscimenti giuridici; pertuttavia, per equità di trattamento dei lavoratori, gli emolumenti maturati decorrono dalla data di entrata in vigore della L.R. n.1 del 19/01/ 2007.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 1**

### **Reinquadramento del personale**

1. Il comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 è applicato al personale regionale inquadrato ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 11/74.

Il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale n.1/07 è esteso a tutto il personale regionale che ha prestato servizio presso "Enti e/o Istituzioni", antecedentemente all'inquadramento nei ruoli regionali.

Il personale interessato ai commi 1 e 2 deve presentare formale domanda, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i riconoscimenti conseguenti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1

Il comma 3 del citato articolo 19 è abrogato.

L'accesso alla dirigenza avviene unicamente per concorso.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### **Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte con le economie di cui all'articolo 18, comma 10 della legge regionale n.1 del 19 gennaio 2007 nonché con le risorse annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che sono dotati della necessaria disponibilità.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Articolo 3**

#### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 564/S.G.

Al Dirigente della  
V Commissione Consiliare Permanente



Al Dirigente della  
I Commissione Consiliare Permanente

Al Dirigente della  
II Commissione Consiliare Permanente

SEDE

Oggetto: proposta di legge reg. gen. n. 280/VII Legislatura.

Con la presente si comunica che la proposta di legge avente ad oggetto "Sperimentazioni gestionali nella sanità e per la difesa dei livelli occupazionali" ha assunto il numero di registro generale 255.

Napoli, 10 APR. 2007

Il Segretario Generale  
dott. Roberto De Liso

Per ricambio

10/04/2007

Alessandro Cimmino



Consiglio Regionale della Campania  
V Commissione Permanente  
Sanità e Sicurezza Sociale  
Il Presidente

Napoli, 20 Aprile 2007

Prot. n. 258/SP

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Alessandrina Lonardo  
Al Presidente della I Commissione  
On. Nicola Ferraro  
Al Segretario Generale  
Dr. Roberto De Liso  
SEDE

Oggetto:

1. P.d.L. "Norme per le sperimentazioni gestionali nella sanità" R.G. n. 280
2. P.d.L. "Regolamento Regionale dell'informazione scientifica sul farmaco (ai sensi dell'Art. 48 commi. 21,22,23,24 della legge 24/11/2003 n. 326 pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti ; D. L.vo 219/06 Titolo VIII, Titolo IX)" R.G. n. 180
3. P.d.L. "Economia sui mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa Depositi e Prestiti" R.G. n. 130

Mi riferisco alle tre Proposte di legge in oggetto, tutte assegnate per il parere alla I Commissione Consiliare. Tali provvedimenti, già esaminati dalle Commissioni competenti per l'esame, non possono essere inseriti nella programmazione trimestrale dei lavori dell'Assemblea perché privi del parere della I Commissione presso la quale, peraltro giacciono da lungo tempo.

Tengo a sottolineare che per le due proposte per le quali era necessario che la Commissione Bilancio si pronunciasse - la n. 1 e la n. 3 - la copertura finanziaria è stata accertata.


Mi domando dunque quali gravi motivi impediscano alla I Commissione di adempiere ai propri compiti istituzionali consentendo ai provvedimenti di approdare ai lavori dell'Assemblea.

Confidando nella sensibilità di codesta Presidenza del Consiglio Regionale, mi auguro vorrà inoltrare con urgenza gli opportuni solleciti.

Il Presidente  
Angelo Giusto

CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA  
SECRETARIA REGIONALE  
Prot. N. 627 del 20/04/07  
Serv. Asses. Fert  
24/04/07





Consiglio Regionale della Campania  
V Commissione Permanente  
Sanità e Sicurezza Sociale  
Il Presidente

Napoli, 13 luglio 2006

Prot. n. 40/V

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Regionale  
All' Assessore Regionale alla Sanità  
Al Presidente della I Commissione Permanente  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
Al Segretario Generale  
Presidente Giunta Regionale  
Presidenti Commissioni Consiliari  
Presidenti Gruppi Consiliari  
Assessore Delegato ai Rapporti con il Consiglio Regionale


LORO SEDI


Oggetto: P.d.L. "Norme per le sperimentazioni gestionali in sanità" R.G. n. 280

La V Commissione permanente, nella seduta odierna, ha approvato a maggioranza il provvedimento indicato all'oggetto. Si trasmette pertanto in allegato il testo, così come emendato, per gli adempimenti di conseguenza.

Il Presidente  
Angelo Giusto

Sen. Assessor  
13/07/06






*Consiglio Regionale della Campania*

**----- VIII LEGISLATURA -----**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"Norme per le sperimentazioni gestionali nella sanità"  
ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto**

**R.G. n. 280**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione**

La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 405 del 16.11.01 di conversione del D.L. n. 347 del 18.09.01, modifica sostanzialmente l'art. 9bis dei D.Lvo 502/99, cui il D.Lvo 229/99, art. 10 aveva già dato una significativa strutturazione.

All'interno di questo quadro normativo nazionale si inserisce poi la modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 18.10.01 che pone le regioni nella potestà di legiferare in modo esclusivo sull'argomento.

Diventa quindi rilevante che la Regione e le singole Aziende Sanitarie, nell'ambito dei relativi indirizzi dalla stessa emanati, in virtù della loro specificità, esprimano capacità di proposta, attivando momenti di riformulazione degli interventi in modelli sino ad oggi non sperimentati.

L'innovazione rappresentata dalla predetta normativa comporta, contestualmente, la definizione di linee e regole che ogni Azienda deve seguire al fine di *dare* una omogenea applicazione su tutto il territorio regionale. Il ricorso alla sperimentazione gestionale deve significare un salto di qualità sia nella capacità operativa del sistema sanitario pubblico che nel comparto della sanità privata, con il fine ultimo di elevare la qualità delle prestazioni.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 1*

*Finalità e modalità di attuazione*

1. Con riferimento alla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e all'art. 3 della L. 405/01 modificativa dell'art. 9-bis del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni la Giunta Regionale è delegata ad emanare, nel termine massimo di centoventi giorni, apposite linee guida alle Aziende Sanitarie al fine di autorizzare le stesse alle sperimentazioni gestionali di cui alle citate disposizioni legislative.

2. Tali sperimentazioni devono corrispondere ai seguenti indirizzi:

a. I programmi o progetti di sperimentazione gestionale si propongono di promuovere forme di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati o modalità di partecipazione tra soggetti pubblici con lo scopo di acquisire risorse finanziarie, conoscenze professionali, integrazione di competenze istituzionali idonee a migliorare l'efficienza e la qualità del Servizio Sanitario Nazionale;

b. I programmi o progetti di sperimentazione gestionale sono attuati nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, tenuto conto dell'autonomia aziendale, nonché di coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

c. I programmi o progetti di sperimentazione possono realizzarsi anche secondo quanto previsto dagli articoli 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e 90 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;


d. devono essere motivati gli elementi di innovatività della proposta, nonché gli elementi di garanzia a supporto della stessa, le ragioni di convenienza, di economicità e di miglioramento della qualità dell'assistenza.

3. Nei progetti di sperimentazione gestionale:

a. vanno fissati i limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al 49% (quarantanove per cento);

b. occorre definire l'arco temporale di durata del processo sperimentale;

c. vanno previste forme idonee di limitazione della facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;



*Consiglio Regionale della Campania*

d. vanno disciplinate le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con i privati;

e. devono essere definiti separatamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;

f. vanno individuate forme e modalità di attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato dell'avviata sperimentazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

***Dichiarazione d'urgenza***

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.